

TAR Genova 01/03/2003 n. 235

legge 109/94 Articoli 30 - Codici 30.2

E' illegittima l'esclusione da una gara di appalto di una ditta che ha prodotto una polizza fideiussoria di durata inferiore a quella minima prevista dal bando, nel caso in cui la commissione di gara abbia omesso di effettuare adeguati approfondimenti istruttori, al fine di motivare la prevalenza data alla lettera del frontespizio della polizza (ove era specificamente indicato il termine iniziale e finale di validità della stessa polizza), piuttosto che alle condizioni generali di contratto, ove - in disparte la data di scadenza della polizza - si prevedeva la validità della garanzia "sino al momento della liberazione della ditta obbligata. L'istituto fideiubente - contratto atipico dal punto di vista normativo, che ha acquisito tipicità sociale, caratterizzato da due negozi, uno interno fra partecipante alla gara e assicurazione garante, riconducibile al contratto di assicurazione, uno esterno di fideiussione a favore dell'amministrazione garantita - è un'assicurazione che, tramite, una polizza, costituisce, in luogo del deposito in numerario, la garanzia a prima richiesta in favore dell'amministrazione, per la durata della procedura di gara. La polizza fideiussoria va, pertanto, tenuta distinta dall'accordo che può intercorrere tra debitore e fideiussore, con cui quest'ultimo riceve un corrispettivo per prestare garanzia.